



Abilitazione all'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Oggetto

1.1 Il presente provvedimento:

- a) sostituisce integralmente la disciplina dettata dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 e n. 130859 del 17 aprile 2023 in tema di abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e delle persone di fiducia all'utilizzo dei servizi *on line* disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate nell'interesse di altre persone fisiche;
- b) disciplina la richiesta di abilitazione/disabilitazione dei medesimi soggetti all'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

1.2 Al presente provvedimento sono allegati i seguenti moduli, che sostituiscono quelli allegati ai provvedimenti n. 173217 e n. 130859:

- 1) modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione all'utilizzo dei servizi *on line* per tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali (Allegato 1);
- 2) modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione all'utilizzo dei servizi *on line* per genitori (Allegato 2);
- 3) modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi *on line* (Allegato 3).

Eventuali aggiornamenti dei suddetti moduli saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Definizioni

2.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) “area riservata”, una delle aree dei siti *internet* dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa autenticazione digitale;
- b) “credenziali”, gli strumenti (codici e procedure) per l'identificazione digitale necessari ad accedere alla propria area riservata. I cittadini possono utilizzare esclusivamente quelli definiti all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (SPID, CIE, CNS);
- c) “rappresentante”, la persona fisica che, in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria (tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale) o per *status* legale (genitore), è abilitata ad utilizzare i servizi *on line* elencati ai punti 3 e 4, in nome e per conto di altre persone fisiche;
- d) “rappresentato”, la persona fisica per la quale il rappresentante utilizza i servizi *on line* disponibili nell'area riservata;
- e) “persona di fiducia”, la persona fisica che è abilitata, su richiesta di altre persone fisiche e nell'interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi *on line* elencati ai punti 3 e 4. La persona di fiducia agisce al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
- f) “interessato”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia utilizza i servizi *on line* disponibili nell'area riservata.

3. Servizi on line disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate

3.1 I rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare tutti i servizi *on line*, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate. In fase di prima applicazione sono disponibili i seguenti servizi:

- a) **Dichiarazioni**
 - Dichiarazione precompilata
- b) **Consultazioni e Ricerca**
 - Cassetto fiscale (ad eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte “2, 5, 8 per mille”)

- Fatturazione elettronica – Le tue fatture (nell’ambito dei servizi di fatturazione elettronica per i consumatori)
 - Stampa modelli F24
 - Pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia
 - Ricerca ricevute
 - Ricerca identificativi dei file inviati
 - Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia
 - Ricerca documenti
 - Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili
 - Interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie
 - Altre comunicazioni
- c) ***Istanze, comunicazioni e certificati***
- Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale
- d) ***Servizi di utilità e verifica***
- Comunica e gestisci i tuoi contatti
 - Controlla PIN
 - Ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)
 - Ripristina Ambiente di sicurezza

4. Servizi on line disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

4.1 I rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti servizi *on line*, disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione:

- a) ***Consultazioni e verifiche***
- Posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dall’anno 2000
 - Pagamenti, sgravi e sospensioni
 - Procedure e piani di rateizzazione concessi
 - Richiesta di informazioni specifiche sulla posizione debitoria
- b) ***Istanze***
- Rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973
 - Sospensione legale della riscossione
 - Adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo
 - Altre istanze a favore del contribuente, previste dalla normativa che disciplina l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

5. Durata

- 5.1 L'abilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia all'utilizzo dei servizi *on line* elencati ai punti 3 e 4 scade il 31 dicembre dell'anno indicato nel modulo. Il termine di scadenza dell'abilitazione non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata.
- 5.2 Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata.
- 5.3 È fatto salvo quanto previsto per i genitori al punto 6.2.3.

6. Modalità di presentazione della richiesta di abilitazione/disabilitazione all'utilizzo dei servizi on line

6.1 Tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali

- 6.1.1 Il tutore, l'amministratore di sostegno o il curatore speciale, per ottenere l'abilitazione o la disabilitazione all'utilizzo dei servizi *on line* per i soggetti rappresentati, in caso di prima richiesta, compila e sottoscrive il modulo allegato al presente provvedimento (Allegato 1) e lo trasmette all'Agenzia delle entrate corredato dalla documentazione attestante la propria condizione.
- 6.1.2 Il modulo di cui al punto precedente è presentato dal rappresentante, unitamente alla documentazione attestante la propria condizione:
 - a) tramite il servizio *on line* "Consegna documenti e istanze", disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate. Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne trasmessa la copia per immagine;
 - b) in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate. Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine, corredata dalla copia del documento di identità del rappresentante;
 - c) presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. In tal caso il modulo è presentato in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, ed il rappresentante è tenuto ad esibire il proprio documento di identità;
 - d) tramite il servizio *on line* di videochiamata, disponibile nella sezione "Prenota un appuntamento" del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in

formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità del rappresentato. A conclusione dell'appuntamento, il rappresentante può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria (*e-mail*) all'ufficio dell'Agenzia delle entrate contattato o, in alternativa, può inviare a quest'ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata dalla copia del proprio documento di identità.

- 6.1.3 Qualora la richiesta e la documentazione di cui ai punti precedenti siano documenti informatici firmati digitalmente, gli stessi possono essere trasmessi con *e-mail* inviata all'indirizzo di posta elettronica di una qualunque Direzione Provinciale o di un qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.
- 6.1.4 In assenza di modifiche ai requisiti necessari per ottenere l'abilitazione, la richiesta di rinnovo può essere inviata all'ufficio anche con *e-mail*, fornendo gli estremi dell'istanza già depositata in occasione della prima richiesta (o allegando il provvedimento già depositato in ufficio), unitamente alla copia del documento di identità del rappresentante.
- 6.1.5 Il tutore, l'amministratore di sostegno o il curatore speciale può delegare un'altra persona a consegnare la richiesta di abilitazione o di disabilitazione, compilando l'apposita sezione del relativo modulo. In tal caso, il modulo è consegnato dal delegato, munito di un proprio documento di identità, esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, unitamente alla copia del documento di identità del delegante.

6.2 Genitori

- 6.2.1 Il genitore, per ottenere l'abilitazione o la disabilitazione all'utilizzo dei servizi *on line* per i propri figli minorenni, compila e sottoscrive il modulo allegato al presente provvedimento (Allegato 2), che contiene la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di attestare la propria condizione di genitore, e lo trasmette all'Agenzia delle entrate corredato dalla copia del documento di identità del minore.
- 6.2.2 Il modulo di cui al punto precedente è presentato dal genitore:
- a) tramite il servizio *on line* "*Consegna documenti e istanze*", disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate. Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne trasmessa la copia per immagine;
 - b) in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate. Il

modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine, corredata dalla copia del documento di identità del genitore;

- c) presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. In tal caso il modulo è presentato in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, ed il genitore è tenuto ad esibire il proprio documento di identità;
- d) tramite il servizio *on line* di videochiamata, disponibile nella sezione “*Prenota un appuntamento*” del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità del minore. A conclusione dell’appuntamento, il genitore può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria (*e-mail*) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata dalla copia del proprio documento di identità.

6.2.3 Se il genitore ha presentato in nome e per conto del figlio la dichiarazione precompilata nell’anno precedente utilizzando lo specifico servizio *web* disponibile sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e se il figlio è ancora minorenne, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.

6.2.4 Il genitore può delegare un’altra persona a consegnare la richiesta di abilitazione o di disabilitazione, compilando l’apposita sezione del relativo modulo. In tal caso, il modulo è consegnato dal delegato, munito di un proprio documento di identità, esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, unitamente alla copia del documento di identità del delegante.

6.3 *Persone di fiducia*

6.3.1 L’interessato, ai fini dell’abilitazione o della disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi *on line*, presenta la richiesta mediante la funzionalità *web* di cui al successivo punto 6.3.2, lett. a), oppure compila e sottoscrive il modulo allegato al presente provvedimento (Allegato 3). Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone. Qualora una persona

sia stata disabilitata per tre volte nell'anno solare, per quell'anno non potrà essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia.

6.3.2 La richiesta è presentata dall'interessato:

- a) mediante una specifica funzionalità *web*, disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate;
- b) mediante invio ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate, in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) trasmesso dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero dall'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla persona di fiducia (a ciò appositamente autorizzata). Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine, corredata dalla copia del documento di identità dell'interessato;
- c) presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa ed esibendo il proprio documento di identità;
- d) tramite il servizio *on line* di videochiamata, disponibile nella sezione "*Prenota un appuntamento*" del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell'interessato. A conclusione dell'appuntamento, l'interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria (*e-mail*) all'ufficio dell'Agenzia delle entrate contattato o, in alternativa, può inviare a quest'ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata dalla copia del proprio documento di identità.

6.3.3 Qualora l'interessato sia impossibilitato ad operare come indicato nella lett. c) di cui al punto precedente a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall'interessato, è consegnato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, corredata dalla copia del documento di identità dell'interessato e della persona di fiducia, nonché dall'attestazione dello stato di impedimento dell'interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell'interessato o suoi sostituti). Qualora l'interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l'attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa. Le informazioni contenute nell'attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel *fac-simile* disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

7. Disabilitazione

- 7.1 La richiesta di disabilitazione dei rappresentanti può essere presentata, con le modalità previste al precedente punto 6, da chiunque abbia interesse, allegando la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale.
- 7.2 La richiesta di disabilitazione della persona di fiducia può essere presentata, con le modalità previste al precedente punto 6, oltre che dall'interessato, dal suo rappresentante legale. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da quest'ultimo è necessario allegare la documentazione attestante tale condizione. A tutela dell'interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare la richiesta, la disabilitazione può essere eseguita d'ufficio.

8. Utilizzo dei servizi on line da parte dei rappresentanti e delle persone di fiducia

- 8.1 Una volta che la richiesta di abilitazione è stata accolta, al fine di utilizzare i servizi *on line*, i rappresentanti e le persone di fiducia accedono all'area riservata dell'Agenzia delle entrate e/o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) ed operano inserendo il codice fiscale del rappresentato o dell'interessato.

9. Obblighi di sottoscrizione, conservazione ed esibizione dei documenti trasmessi dalle persone di fiducia

- 9.1 Come precisato alla lett. e) del punto 2.1, la persona di fiducia è abilitata ad utilizzare i servizi *on line* su richiesta e nell'interesse di altra persona fisica. Pertanto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria resta in capo all'interessato.

10. Trattamento dei dati personali

- 10.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
- 10.2 Per le attività previste alla lett. a) del punto 1.1, l'Agenzia delle entrate assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali.
- 10.3 Per le sole attività previste alla lett. b) del punto 1.1, l'Agenzia delle entrate-Riscossione assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali e

l'Agenzia delle entrate la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, in forza di apposito atto di nomina.

- 10.4 Le informazioni utilizzate ai fini del presente provvedimento sono trattate dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione esclusivamente per le finalità stabilite, secondo i principi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il trattamento dei dati avviene al fine di consentire ai rappresentanti e ai soggetti interessati di presentare la richiesta di abilitazione o di disabilitazione all'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate e/o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
- 10.5 L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di *partner* tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata come "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
- 10.6 Le categorie di dati personali trattate attraverso i moduli allegati al presente provvedimento sono descritte nelle informative sul trattamento dei dati personali ad essi allegate.
- 10.7 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione conservano i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- 10.8 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dei moduli allegati al presente provvedimento venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel medesimo provvedimento.
- 10.9 Su tale trattamento dei dati personali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione eseguono le valutazioni d'impatto (DPIA) previste dell'articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.

11. Sicurezza

- 11.1 I sistemi utilizzati garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati.
- 11.2 La sicurezza dell'utilizzo dei servizi disponibili nell'area riservata è garantita mediante l'adozione di meccanismi di identificazione *standard* e di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L'utilizzo via *web* delle funzionalità elencate ai punti 3 e 4 sarà possibile con le tipologie

di *browser* più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare, autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime richieste.

11.3 La consultazione sicura dei servizi *on line* disponibili nell'area riservata è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione.

11.4 L'Agenzia delle entrate procede al tracciamento:

- degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun rappresentante e di ciascuna persona di fiducia, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi;
- dell'utilizzo, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, del servizio di verifica delle abilitazioni ad operare come rappresentanti o persone di fiducia nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Motivazioni

I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi *on line* disponibili nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate possono avvalersi, dal 2022, di una procedura che consente ad un'altra persona fisica di operare nel loro interesse.

La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell'interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

La disciplina dell'abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia è contenuta nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 mentre quella delle persone di fiducia è stata semplificata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 130859 del 17 aprile 2023.

Nel costante obiettivo di agevolare l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti con difficoltà nell'utilizzo dei sistemi telematici e/o con scarse competenze informatiche, il presente provvedimento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati ad utilizzare, nell'interesse di altre persone fisiche, anche i servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal modo, con un'unica istanza, è possibile richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie.

Ciò anche nell'ottica di una progressiva integrazione e convergenza tra i modelli organizzativi dei due Enti, in coerenza con l'attribuzione all'Agenzia delle entrate – che è titolare della funzione di riscossione nazionale – delle funzioni di indirizzo operativo e di controllo nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, in conformità alle previsioni dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dall'articolo 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in continuità con il Protocollo d'intesa stipulato tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- Riscossione in data 28 giugno 2023 per la consultazione della posizione debitoria da parte dell'Agenzia delle entrate e l'estensione dei servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione agli intermediari (*ex* articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322), nonché ai rappresentanti e alle persone di fiducia.

È comunque consentito richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei soli servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. In quest'ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate.

In accordo, poi, con quanto previsto dal provvedimento n. 130859 con riferimento alle persone di fiducia, si consente anche ai rappresentanti di presentare la richiesta tramite il servizio *on line* di videochiamata e viene ampliata la durata dell'abilitazione, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre dell'anno indicato nel modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata. Il termine indicato nel modulo non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata.

Anche al fine di raccordare, in un unico testo, la disciplina dettata per i rappresentanti e per le persone di fiducia, il presente provvedimento sostituisce integralmente i provvedimenti n. 173217 e n. 130859 e approva tre nuovi moduli di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi *on line* rispettivamente per i tutori, i curatori speciali e gli amministratori di sostegno (Allegato 1), per i genitori (Allegato 2) e per le persone di fiducia (Allegato 3).

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4).
- Statuto dell'Agenzia delle entrate.
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lett. mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
- Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 25 settembre 2023

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente